

Comune di VENAROTTA (Prov. AP)

UFFICIO TRIBUTI

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U.**

Art.	DESCRIZIONE
	Capo I Norme Generali
1	Oggetto e scopo del regolamento.
2	Abitazione principale e sue pertinenze.
3	Valore aree fabbricabili.
4	Fabbricato parzialmente costruito.
5	Riduzioni della base imponibile.
6	Aliquote agevolate.
7	Esenzioni.
8	Gestione del servizio.
9	Importi di modesto ammontare.
	Capo II Norme finali
10	Norme abrogate.
11	Pubblicità del regolamento e degli atti.
12	Casi non previsti dal presente regolamento.
13	Rinvio dinamico.
14	Tutela dei dati personali.
15	Rinvio ad altre disposizioni.
16	Variazioni del regolamento.
17	Entrata in vigore del regolamento.

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'Imposta Municipale propria (IMU) di cui alla Legge 27 dicembre 2019 n.160 (Legge di Bilancio 2020) articolo 1 commi dal 739 al 783, ai fini della loro applicazione nel territorio del Comune di Venarotta.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art.14 comma 6 del D.Lgs n.23/2011 e dall'art.13 comma 13 del DL n.201/2011, come modificati dall'art.4 comma 1 del DL n.16/2012;
3. La nuova IMU – imposta municipale unica, in vigore dal 01 gennaio 2020, sostituisce la precedente IMU e la TASI, secondo quanto dettato dall'art. 1, commi 739 e ss., della Legge n. 160/2019, nonché al comma 1, dell'art. 8 e al comma 9, dell'art. 9, del D.Lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art.2

Abitazione principale e sue pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore, e il suo nucleo familiare, dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle abitazioni di cui al comma 741 (art.1 della Legge n.160/2019) lettera c) e inoltre:
 - a) alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui al punto a) il soggetto passivo interessato deve presentare a pena di esclusione, entro 60 giorni dalla data da cui si intende usufruire dell'agevolazione, una dichiarazione, resa ai sensi dell'art.46 e 47 del DPR 445/2000, sulla base del modello predisposto dall'ufficio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che ne permangano tutte le condizioni. Il venir meno dei presupposti per poter usufruire dell'agevolazione deve essere comunicato entro 60 giorni, mediante apposita dichiarazione.

ART. 3

Valore delle aree edificabili

1. Il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio alla data del 1^a Gennaio dell'anno di imposizione;
2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, procede alla suddivisione del territorio in zone omogenee nonché all'indicazione per ciascuna di un valore di riferimento;
3. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, sono quelli determinati mediante perizia tecnica redatta dall'Ing Sandro Giacomini asseverata con giuramento in data 14 Ottobre 2002 (e già recepita mediante deliberazione della Giunta Comunale n.152 del 26/10/2002);
4. A seguito degli eventi sismici degli anni 2016 e 2017 detti valori sono temporaneamente ridotti del 25% come determinato dalla delibera della Giunta Comunale n.33 del 19/03/2019 come dal seguente prospetto:

ZONA (come definita dal P.R.G. in vigore)	N.T.A.	VALORE MINIMO €/mq	VALORE MASSIMO €/mq.
Attrezzature di Interesse Pubblico	Art. 29	7,50	9,38
Zona Turistico Ricettiva	Art. 30	21,00	22,50
Zona B di Completamento	Art.32	30,00	33,75
Zona C1 di Espansione	Art.33	22,50	24,00
Zona C2 di Espansione	Art.34	15,00	18,75
Zona P.E.E.P.	Art.35	9,00	11,25
Zona Consind	Art.36	7,50	9,38
Zone Produttive di Espansione D	Art. 37	11,25	15,00

4. I valori suddetti si intendono confermati ogni anno salvo che la Giunta Comunale non ritenga di dover intervenire, mediante nuova deliberazione ad eventuali modifiche, rilevando variazioni del mercato immobiliare. Allo scopo, potrà essere costituita una conferenza di servizio a cui partecipano i responsabili degli uffici Tributi e Urbanistica ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali. Se costituita, la Giunta ne deve sentire il parere prima di determinare i valori suddetti. Successivamente alla modifica dei valori operata dalla Giunta, il Consiglio Comunale provvederà all'aggiornamento del comma 3 del presente articolo.
5. Nei casi di utilizzazione edificatoria dell'area ai sensi dell'art.5 comma 6 D.Lgs 504/1992, il valore delle aree site nelle zone definite dal PRG vigente come agricole, il valore di riferimento indicato dall'ufficio è quello della Zona B di Completamento;
6. Al contribuente che abbia dichiarato un valore superiore a quello che risulta dall'applicazione dei valori venali indicati nel presente articolo, non compete alcun rimborso dell'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Art. 4

Fabbricato parzialmente costruito

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere alla data di ultimazione dei lavori o, se precedente, di utilizzo. Conseguentemente, l'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta allo stesso rapporto esistente tra la volumetria urbanistica complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Art. 5

Riduzioni della base imponibile

La base imponibile è ridotta al 50% nei casi indicati dall'Art.4 comma 5 lettera b), ovvero nei seguenti casi:

- a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del codice di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42; la relativa dichiarazione deve essere presentata nei termini di cui al comma 12 ter dell'art.4 DL 16/2012.
- b. Per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 28/12/2000 n. 445 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Agli effetti dell'applicazione della riduzione l'inagibilità e inabitabilità consiste in un sopravvenuto degrado fisico dell'immobile, di tipo strutturale e permanente, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art.3, lettera a) e b) del DPR n.380/2001, ma che necessitano di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo di cui alla lettera c) e d) DPR n.380/2001.

Si ritengono inabitabili e inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

1. evidente stato di fatiscenza le cui caratteristiche sono riconducibili al degrado e alla precarietà, ovvero di fabbricati e costruzioni cadenti o le cui parti cadono in rovina, di fabbricati diroccati, pericolanti e in stato di evidente abbandono;
2. strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
3. strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
4. edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

Al fine di consentire all'Ufficio tributi di esercitare un controllo preventivo sulla sussistenza dei requisiti necessari, la riduzione è applicabile dalla data di presentazione della richiesta di accertamento all'ufficio tecnico comunale, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 28/12/2000 n.445, ed è valida per i periodi successivi. L'ufficio comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato nell'ambito dell'attività di controllo ed accertamento nei termini stabiliti dalle leggi vigenti in materia.

Art.6

Aliquote Agevolate

Il Consiglio Comunale, nell'ambito della determinazione delle aliquote, stabilisce un'aliquota differenziata per le seguenti categorie di contribuenti:

Aliquote per l'abitazione principale limitatamente agli immobili di categoria non esenti A1 A8 A9: a) Aliquota agevolata per le abitazioni possedute ed occupate da pensionati che vivono da soli, come risultante dallo stato di famiglia anagrafica, che percepiscono quale unico reddito una pensione non superiore al livello minimo.

Aliquota per categorie diverse dall'abitazione principale

- a) Aliquota agevolata per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti entro il primo grado che le occupano, unitamente al proprio nucleo familiare, quale dimora abituale e residenza

anagrafica ai sensi dell'art.13 comma 2 del D.L. n.201/2011.

- b) Aliquota agevolata per le nuove attività (commerciali, artigianali, industriali e di servizi) limitatamente all'anno della costituzione e ai due successivi;
- c) Aliquota agevolata per le attività che assumono un dipendente a tempo indeterminato tra i residenti nel territorio del Comune di Venarotta limitatamente all'anno in cui avviene l'assunzione;
- d) Aliquota agevolata per le attività che assumono due dipendenti a tempo indeterminato tra i residenti nel territorio del Comune di Venarotta limitatamente all'anno in cui avviene l'assunzione e al successivo;
- e) Aliquota agevolata per le attività che assumono tre o più dipendenti a tempo indeterminato tra i residenti nel territorio del Comune di Venarotta limitatamente all'anno in cui avviene l'assunzione e ai due successivi;
- f) Aliquota agevolata per i nuclei familiari nei quali uno o più componenti hanno perso il lavoro ed esaurito gli ammortizzatori sociali, eventualmente disponibili, a patto che i componenti la famiglia non percepiscano altri redditi, limitatamente all'anno in cui queste condizioni si realizzano, a patto che l'immobile non risulti locato.

Le attività di cui sopra si intendono quelle effettivamente operanti sul territorio.

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta il soggetto passivo interessato deve presentare, a pena di esclusione, entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui si intende usufruire dell'agevolazione, una dichiarazione, resa ai sensi dell'art.46 e 47 del DPR 445/2000, sulla base del modello predisposto dall'ufficio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che ne permangano tutte le condizioni. Il venir meno dei presupposti per poter usufruire dell'agevolazione deve essere comunicato entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui sono venuti meno i presupposti, mediante apposita dichiarazione

Art. 7 Esenzioni

1. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica a condizione che gli immobili, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 8 Gestione del servizio

1. Il tributo, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 novembre 1997, n. 446, viene gestito in forma diretta.
2. Con deliberazione del consiglio comunale, la gestione del servizio può essere disposta:
 - a) in forma associativa in relazione al disposto degli articoli 27, 30, 31 e 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 - b) in concessione a soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.
3. Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 2, il consiglio comunale approverà, in relazione alla forma prescelta:
 - lo schema di convenzione con i soggetti pubblici di cui al precedente comma 2, lettera a);
 - lo schema di capitolato d'oneri per l'affidamento del servizio in concessione di cui al precedente comma 2, lettera b).

Art. 9**Importi di modesto ammontare.**

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e art.1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi sono quelli stabiliti dall'art.20 del vigente *Regolamento Generale sulle Entrate Comunali*, ovvero

1. limite di € 10,00 comprensivo di sanzioni e interessi nell'attività di istruttoria e accertamento nell'attività di controllo ai fini del recupero e del rimborso dell'imposta evasa o pagata in eccedenza, nonché della successiva riscossione coattiva;
2. limite di € 2,58 (totale annuo) al di sotto del quale non si effettua il versamento in deroga all'art.1 comma 168 Legge 296/2006.

CAPO II NORME FINALI

Art. 10 Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 11 Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, ai sensi del comma 767 dell'art.1 della Legge 160/2019 è pubblicato sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 12 Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione: a) le leggi nazionali e regionali; b) lo Statuto comunale; c) i regolamenti comunali;

Art. 13 Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 14 Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni.

Art. 15 Rinvio ad altre disposizioni.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nella Legge 27 dicembre 2019 n.160 (Legge di Bilancio 2020), alle speciali norme legislative vigenti in materia nonché al regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

Art. 16 Variazioni del regolamento.

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune e sul sito di cui all'art.15, a norma di legge.

Art. 17

Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2020. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene pubblicato sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767 art.1 legge 160/2019.

Il presente regolamento:

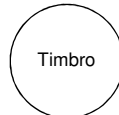
- è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n., in data
- la detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

per 15 giorni consecutivi dal al,

con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato;

- è entrato in vigore il giorno

Data



Il Responsabile del Servizio

.....